

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 28292 Anno 2020**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA**

**Data Udienza: 25/02/2020**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA  
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

nessun difensore è presente.

## Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Lecce con l'impugnata sentenza, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di ██████ già ritenuta dal Tribunale di Lecce con sentenza in data 28 settembre 2016, appellata dall'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002, per aver omesso di comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio le variazioni rilevanti dei limiti di reddito del proprio nucleo familiare.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia l'imputato deducendo con un primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.- 195 commi 1 e 2 cod. proc. pen. quanto alla deposizione del teste ██████ che avrebbe riferito su indagini effettuate da altro operatore.  
Con un secondo motivo lamenta parimenti violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen. quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ivi prevista.  
Con un terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 79 comma 1 lett. d) e 95 del DPR n. 115/2002, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato.  
Con un quarto ed ultimo motivo deduce infine l'intervenuta prescrizione del reato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.  
Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare il dictum dell'impugnata sentenza in alcun modo contrastato con l'odierna impugnazione secondo cui il teste ██████ avrebbe chiaramente riferito non solo di aver effettuato personalmente gli accertamenti da cui era emersa la contestata omissione ma che il collega Anglana si era limitato a confermarne l'esito.  
Quanto al secondo motivo la Corte di merito ha congruamente motivato in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. avuto riguardo al comportamento dell'imputato, peraltro recidivo ed all'entità del reddito non dichiarato accertato.  
La decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis 3 cod. pen., è applicabile soltanto all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado

di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (ex plurimis, Sez. 3 n. 58442 del 02/10/2018 Rv. 275458; Sez. 3 n. 13218 del 20/11/2015 Rv. 266570).

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato : si distingue, infatti, in giurisprudenza, tra norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, in origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale, e norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che si tratti di errore inevitabile , conformemente al dictum di Corte cost. 24-3- 1988, n. 364. Vi sono infatti leggi extrapenali integratrici, che concorrono, con la norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito, integrandone la descrizione legale, mediante l'aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali; o che contribuiscono, in vario modo e in diversa misura, a determinare il contenuto del comando o del divieto (Cass., Sez 5, 1- 7-1975, Sala, Rv. 132026); o che, anche se non richiamate espressamente da una norma penale, la integrano logicamente (Cass. Sez. 3, 30-6- 1972, Lovatelli, Rv. 122205) o, infine, che vengono attratte nell'ambito di una norma penale, per effetto di un rinvio recettizio (Cass., Sez 6, 11-12-1970, Funaro, Rv. 116579). E vi sono invece leggi extrapenali non integratrici, le quali non aggiungono o specificano nulla al tipo di illecito, non lo arricchiscono di alcun contenuto, non contribuiscono ad esprimere il senso del divieto. Soltanto l'errore che cade sulle norme non integratrici esclude il dolo, trattandosi di errore sul fatto, a norma dell'art. 47 c.p., comma 3, (ex plurimis, Cass., Sez 5, 20-2-2001, Martini; Sez 5, 11-1-2000, Di Patti; Sez 6. , 18-11-1998, Benanti), non anche quello che cade su norme integratrici. Queste ultime, infatti, inserendosi nel precetto, ad integrazione della fattispecie criminosa, concorrono a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di esse non può avere efficacia scusante, al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Cass., Sez. 4, 30-10-2003, n. 14819 Rv. 227875). Si è quindi precisato, in giurisprudenza che deve essere considerato errore sulla legge penale - e quindi inescusabile - sia quello che, come nel caso di specie, cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale in via di integrazione della fattispecie astratta (Cass., Sez. 3, 15.5.1985, Tauro). L'ignoranza del contenuto precettivo della normativa richiamata in tema di gratuito patrocinio, si risolve pertanto in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun modo annettersi efficacia

esimente, non trattandosi certamente, in considerazione della chiarezza della norma, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata inevitabile.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

La ritenuta inammissibilità del ricorso preclude infine il rilievo della eventuale prescrizione del reato che secondo quanto sostenuto dallo stesso ricorrente si sarebbe verificata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della casa delle ammende

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020

IL PRESIDENTE ESTENSORE